



Comando Legione Carabinieri Campania

Servizio Amministrativo

Nr. 37/104-2014 di prot.

Napoli, 15 febbraio 2021

OGGETTO: affidamento in concessione a terzi del servizio di barberia per il personale dell'Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno sito alla Via Raffaele Mauri nr. 99.
Codice identificativo gara: Z9430AA9D0

INVITO A CONCORERRE

1. PREMESSA.

Con Determina a contrarre nr. 2281 del 6 novembre 2020, questa Amministrazione Militare (in seguito denominata anche A.M. o Stazione Appaltante) ha deliberato di avviare una nuova procedura finalizzata ad affidare a terzi, ai sensi della vigente normativa, il servizio di barberia per il personale dell'Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno sito alla Via Raffaele Mauri nr. 99.

2. STAZIONE APPALTANTE.

Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione Finanziaria – con sede in Via Salvatore Tommasi nr. 7 – 80135 Napoli – Tel.081/5482501-2502 - PEC: tna34463@pec.carabinieri.it.

3. PROCEDURA DI GARA.

Procedura aperta sotto soglia espletata ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 1 e 164 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso.

4. OGGETTO DEL SERVIZIO.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione a terzi del **servizio di barberia** per il personale dell'Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno ubicato in Via Raffaele Mauri nr. 99, con pagamento diretto da parte dell'utenza. Nessun corrispettivo economico verrà corrisposto dall'Arma dei Carabinieri per la concessione in oggetto.

Trattandosi di obbligazione di risultato, per le prestazioni richieste dovranno essere impiegate unità lavorative, attrezzature e materiali di consumo nel numero e nelle quantità sufficienti a garantire quanto stabilito dal presente disciplinare.

Non è ammessa la sub-concessione totale o parziale del citato servizio.

Si precisa, inoltre, che per l'esecuzione del servizio questo Comando mette a disposizione del concessionario appositi locali idonei, da adibire a barberia, per i quali dovrà essere versato, con la procedura prevista dal Decreto Dirigenziale 09.12.1977 (Ministero delle Finanze – Ufficio delle Entrate - Atti Civili - competente per provincia), un canone di locazione determinato dall'Agenzia del Demanio competente per Territorio.

Copia della relativa quietanza di pagamento dovrà essere consegnata a questo Ente Amministrativo.

Sono inoltre a carico del concessionario, per i locali in uso, le spese relative al consumo dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del riscaldamento dei locali.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Il rapporto contrattuale che scaturirà dalla presente gara non prevede alcun onere a carico dell'Arma dei Carabinieri.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs.n. 50/2016, il termine del procedimento è di 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Si rappresenta, sin d'ora, che l'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curative o sanitarie, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I trattamenti e i servizi anzidetti possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

E' data facoltà al concessionario di:

- espletare i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, anche su personale femminile (se l'aggiudicatario è in possesso della rispettiva qualifica di acconciatore per donna);
- porre in vendita prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.

Lo svolgimento delle predette attività dovrà essere, a cura del concessionario, preventivamente comunicato a questo Ente Amministrativo.

Solo quelle formalmente autorizzate potranno essere espletate.

Gli orari di espletamento di eventuali prestazioni estetiche accessorie dovranno essere concordati con l'Ente.

Analogamente, ove il concessionario intenda porre in vendita cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, dovrà preventivamente comunicare le singole tipologie di prodotti al Reparto. La vendita, ai prezzi fissati autonomamente dal concessionario, è subordinata alla formale autorizzazione del predetto Reparto.

Prima dell'inizio sia delle prestazioni professionali facoltative, sia delle cessioni di prodotti cosmetici, il concessionario dovrà trasmettere il relativo listino prezzi al Reparto per la preventiva autorizzazione da parte del Comandante.

Analoghi listini dovranno essere esposti in modo ben visibile nel locale adibito ad attività professionale.

Il servizio dovrà essere rispondente ai canoni della qualità e sicurezza professionale con materiali e prodotti di qualità

5. DURATA E TERMINI.

L'affidamento in concessione del suddetto servizio decorrerà dal primo giorno del mese seguente alla sottoscrizione dell'atto negoziale fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di prosecuzione per ulteriori tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

E' fatta salva la possibilità di revoca parziale o totale della concessione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in qualunque momento qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti, per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi senza che l'affidataria possa avanzare alcun risarcimento.

La concessione decadrà, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'Ente o del Reparto presso cui l'organismo è costituito, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura operativa o funzionale. La concessione potrà essere revocata, altresì, per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti dell'affidataria, accertati insindacabilmente dall'Amministrazione.

Nel caso in cui al termine della convenzione l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'affidataria sarà tenuta, su richiesta, a continuare la gestione alle condizioni stabilite nella convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario a stipularne una nuova.

L'eventuale prosecuzione è comunque subordinata alla richiesta di una delle parti da comunicarsi a mezzo pec almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ogni anno solare ed all'accettazione della controparte.

6. CLAUSOLE GENERALI DELLA CONCESSIONE.

L'affidataria nell'adempire all'esecuzione del servizio dovrà attenersi alle prescrizioni di seguito elencate:

- a. la concessione è conferita a rischio e pericolo dell'affidataria, la quale ha l'obbligo di mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, molestia o pretesa, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa e da ogni responsabilità sia civile che penale nei confronti di persone o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle attività in questione;
- b. per motivi di sicurezza, il personale preposto alle attività deve essere sempre di gradimento dell'Amministrazione, che ne potrà chiedere insindacabilmente la sostituzione per comprovate esigenze. Prima dell'inizio dell'attività, l'affidataria dovrà comunicare a questa Amministrazione l'elenco nominativo del personale e tutte le eventuali variazioni successive, affinché i competenti organi militari possano concedere il relativo benessere all'accesso in caserma. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il benessere concesso e/o di richiedere all'affidataria l'adozione di altre eventuali misure per la sostituzione del personale ritenuto non gradito. Tale sostituzione dovrà avvenire entro breve tempo e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione;
- c. l'affidataria è tenuta a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi, ivi compresi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008.

7. ONERI.

Sono a carico:

- **DELL'AMMINISTRAZIONE:** Il predetto servizio è senza oneri a carico di questa Amministrazione in quanto il provento dell'assuntore sarà assicurato esclusivamente dal pagamento diretto delle prestazioni da parte del personale utente.
- **DEL CONCESSIONARIO:**

- a. il pagamento dei consumi di acqua corrente, energia elettrica, riscaldamento e della raccolta rifiuti, da versare all'Ente appaltante a seguito di emissione di apposito prospetto di trattenuta (quantificati nella somma forfettaria mensile di € 20,00, salvo conguaglio);
- b. l'assistenza tecnica, la manutenzione, la riparazione, la sostituzione di parti di ricambio e di tutto quanto occorrente per il funzionamento della barberia;
- c. la pulizia ordinaria quotidiana del locale (pavimento, lavandini, specchi e arredi vari) sgomberandolo dai rifiuti/materiali di scarto prodotti nell'esercizio dell'attività (capelli tagliati, materiale di consumo, ecc.), il tutto da effettuarsi con proprie attrezzature (scope e pattumiere);
- d. l'attività di rifornimento e di gestione e pertanto l'acquisto di prodotti per la pulizia del locale e per igiene personale, le spese di lavanderia, nonché tutte le spese per i materiali e i prodotti necessari all'espletamento del servizio. Il concessionario è pertanto responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- e. le spese relative alla stipula di idonea polizza assicurativa per sinistro e contro rischi e/o danni a persona e/o cose (a garanzia della responsabilità civile verso terzi), con una compagnia assicurativa, con un adeguato massimale ed esonerando l'Ente appaltante da ogni responsabilità civile;
- f. il canone demaniale per l'occupazione dei locali oggetto della concessione, così come determinato dalla locale Agenzia del Demanio. Al riguardo si precisa che verrà redatto apposito atto tra le parti con relative spese di registrazione.

E', altresì, a carico del concessionario la manutenzione ordinaria del locale in concessione, al fine di conservarlo nella consistenza e nello stato attuali.

I lavori di adattamento che il concessionario ritenesse di dover o voler effettuare non dovranno alterare la struttura organica dell'immobile ed il piano d'intervento relativo dovrà essere preventivamente sottoposto al vaglio del Reparto.

I lavori anzidetti resteranno acquisiti dall'Amministrazione militare senza che il concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere.

8. CANONE DI CONCESSIONE.

L'occupazione del locale demaniale interessato dal servizio, avente un'estensione di 15 mq., è soggetta al pagamento di un canone complessivo annuo determinato dall'Agenzia del Demanio, presumibilmente pari a circa € 610,00.

Tale canone è oggetto di rivalutazione annuale ISTAT.

Il pagamento dovrà essere corrisposto secondo le modalità impartite dall'Agenzia del Demanio con la quale l'Aggiudicatario si obbliga direttamente a stipulare e con a carico le spese di qualsiasi natura per gli spazi demaniali concessi.

9. REVOCA DELLA CONCESSIONE.

La concessione può essere revocata dall'Amministrazione per:

- a. mancata attivazione del servizio entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- b. inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- c. grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico - sanitarie;
- d. danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente appaltante;
- e. interruzione non motivata del servizio;
- f. subappalto totale o parziale del servizio;
- g. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;

- h. qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, verificatasi durante l'esecuzione della convenzione;
 - i. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza;
 - j. cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
 - k. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - l. ritardo reiterato e ingiustificato nel pagamento del canone mensile relativo ai consumi effettuati;
 - m. perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici. Al procedimento di revoca si applicano le norme di cui alla legge n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la convenzione sarà risolta di diritto, su dichiarazione dell'Amministrazione appaltante ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito.
- L'Amministrazione potrà eseguire, in qualsiasi momento e **senza preavviso**, tramite propri incaricati idonei controlli sulla gestione nel suo insieme e, in particolare, sul funzionamento del servizio e del rispetto delle norme igienico sanitarie. In caso si ravvisi il mancato rispetto di quanto prescritto, l'affidataria dovrà provvedere, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, all'osservanza di quanto richiesto, pena la risoluzione della convenzione di concessione.

10. PENALITÀ.

Per ogni inadempienza riscontrata nell'esecuzione o conduzione del servizio, l'affidataria riceverà dall'Amministrazione apposita diffida scritta.

Alla contestazione dell'inadempienza, la ditta affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora le giustificazioni non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di applicare all'affidataria le seguenti penalità:

- a. l'utilizzo di materiale con contaminazione batteriologica o parassitologica, una penale da € 150,00, salve le conseguenze di carattere amministrativo e/o penale previste dalla vigente legislazione;
- b. in caso di mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, una penale da € 10,00 al giorno;
- c. in caso di anticipata chiusura o di ritardo nell'apertura del servizio, superiore ai 30 minuti, o per situazioni che implicano il mancato rispetto degli orari, che creino comunque grave disservizio, una penale di € 15,00 al giorno;
- d. per ogni mancato rispetto delle norme sul personale, € 20,00, salvo ulteriori responsabilità stabilite da leggi vigenti;
- e. per ogni mancata o errata manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi, € 30,00, salvo il risarcimento di danni ulteriori.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.

Se l'affidatario sarà sottoposto al pagamento di tre penali la convenzione potrà essere rescissa e aggiudicata al secondo in graduatoria.

11. CONDIZIONI GENERALI.

Il servizio "barberia" prevede lo svolgimento, nell'apposito locale, del servizio di barberia per il personale dell'Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.

Si precisa che l'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, l'affidataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa per l'eventuale mancata partecipazione degli utenti.

Il predetto servizio è senza oneri a carico di questa Amministrazione in quanto il provento della ditta affidataria sarà assicurato esclusivamente dal pagamento diretto delle prestazioni da parte del personale utente.

I prezzi che scaturiranno, potranno essere oggetto di aggiornamento solo a decorrere dal secondo anno di attività, previa valutazione e autorizzazione da parte di questa Amministrazione.

Il listino prezzi che scaturirà dalla presente procedura di gara dovrà essere esposto in luogo ben visibile a tutti ed essere approvato dal Comandante della Legione.

12. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Per l'esecuzione del servizio, l'Ente appaltante mette a disposizione dell'aggiudicatario appositi locali adibiti a sala barberia.

Nei suddetti locali sono già disponibili acqua (calda e fredda), energia elettrica e riscaldamento, dei cui costi l'aggiudicatario dovrà farsi carico.

I citati locali dovranno essere dotati - qualora sprovvisti, perché non arredati oppure arredati solo parzialmente - di attrezzature fornite dai concessionari.

L'aggiudicatario, quindi, dovrà farsi carico di provvedere a dotare il locale di quanto necessario allo svolgimento del servizio.

Si rappresenta sin d'ora che, qualora l'epidemia da Covid 19 dovesse perdurare, il costo delle attrezzature/prodotti monouso e dei necessari dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere, gel etc...) utilizzati nella barberia e/o a disposizione del cliente sarà totalmente a carico del concessionario.

Resta inteso, pertanto, che nella formulazione del prezzo offerto i concorrenti dovranno tenere presente anche questo aspetto, in considerazione del fatto che per tutta la durata della concessione non saranno consentite modifiche del prezzo proposto in sede di gara.

13. ORARIO DEL SERVIZIO.

Il servizio barberia dovrà essere assicurato:

- ⇒ **lunedì.....dalle ore 08:00 alle ore 16:00;**
- ⇒ **mercoledì.....dalle ore 08:00 alle ore 14:00;**
- ⇒ **venerdìdalle ore 08:00 alle ore 14:00;**

fatta eccezione per i sabati e i giorni festivi.

Eventuali modifiche di orario e i periodi di chiusura per ferie dovranno essere concordate e autorizzate dall'Amministrazione. L'orario di apertura e/o chiusura potrà subire adeguamenti in dipendenza delle eventuali variazioni dell'orario di servizio effettuato dall'Amministrazione e/o a richiesta per particolari esigenze che saranno comunicate tempestivamente alla ditta affidataria.

L'affidataria e il personale posto alle sue dipendenze potranno accedere ai locali a partire dalle ore 8:00 antimeridiane. La permanenza nei locali è consentita per le operazioni giornaliere finali di pulizia dei locali, dei macchinari, e delle attrezzature, nonché del riordino di tutti gli utensili di lavoro.

L'Amministrazione potrà autorizzare l'accesso o la permanenza in orari diversi da quelli stabiliti alla lettera precedente per documentate e inderogabili esigenze dell'Affidataria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di modificare in qualsiasi momento per ragioni organizzative le modalità di fruizione del servizio per ciò che riguarda l'accesso degli aventi diritto o degli autorizzati e l'orario senza che l'affidataria possa opporre alcuna pretesa al riguardo.

Non saranno tollerate interruzioni del servizio a meno che non siano dovute a eventi imprevisi, imprevedibili o a cause di forza maggiore comunque non imputabili all'affidataria o al personale posto alle sue dipendenze.

L'Affidataria è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'avverarsi degli eventi di cui al punto precedente.

14. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti economici in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale:

- la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione contemplate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il possesso del predetto requisito dovrà essere comprovato mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

- Requisiti di natura tecnico-organizzativa:

- iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane c/o la C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività di acconciatore in caso di imprese artigiane (siano esse ditte individuali o società);
- iscrizione nel registro delle Imprese c/o presso la C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività di acconciatore in caso di imprese non artigiane (società);
- possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della Legge 174/2005;
- avere espletato l'esercizio dell'attività di barbiere da almeno 5 anni alla data del 31.12.2020 (un periodo inferiore sarà causa di esclusione dalla gara).

15. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

16. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

17. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei **requisiti generali e di idoneità professionale**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'Art. 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

18. SOPRALLUOGO.

Ciascun operatore economico **ha facoltà**, a propria cura e spese, di effettuare una presa visione del locale e delle attrezzature disponibili oggetto del servizio.

A tal fine dovranno essere presi contatti con i militari responsabili nell'ambito della fascia oraria 09:30-12:30 dal lunedì al venerdì. L'eventuale accesso alla caserma dovrà essere concordato con il personale all'uopo preposto alla seguente utenza telefonica: 089/3072000.

19. COSTI DELLA SICUREZZA.

I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari a 0,00 (zero).

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione d'offerta economica, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

I plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata, assicurata, posta celere del servizio postale nazionale ovvero a mezzo corriere abilitato, entro le ore 13,00 del **giorno 5 marzo 2021**, al seguente indirizzo: Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Via S. Tommasi n. 7 – 80135 Napoli.

Al fine di agevolare la partecipazione dei concorrenti alla gara, nell'arco temporale compreso tra il 22 febbraio ed il 5 marzo 2021, esclusivamente nella fascia compresa dalle ore 9,00 alle ore 13,00 è ammessa la consegna a mano del plico da effettuarsi presso il Corpo di Guardia di questa Caserma.

A prescindere dalle modalità di inoltro, si precisa che il termine di cui sopra è da considerarsi tassativo.

L'Amministrazione, pertanto, non si assume alcuna responsabilità ove il plico stesso, anche se per cause di forza maggiore, giunga a questo Ufficio oltre il predetto termine.

Il plico in argomento, pervenuto con qualsiasi mezzo successivamente al termine di scadenza non sarà, pertanto, ritenuto valido ed il relativo concorrente non sarà ammesso alla gara.

I plichi contenenti le offerte dovranno essere sigillati, mediante l'apposizione, in corrispondenza dei lembi di chiusura del timbro dell'impresa e/o della sigla del legale rappresentante, nonché dovranno recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, completo di numero di telefono, l'indirizzo e-mail e la seguente dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BARBERIA - NON APRIRE".

L'invio del plico in modo difforme da quanto prescritto costituirà causa di esclusione dell'offerta dalla procedura concorsuale.

Il plico deve contenere al suo interno delle buste distinte, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la seguente dicitura:

- Busta A - Documentazione Amministrativa;
- Busta C – Offerta Economica.

LA BUSTA A – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i seguenti documenti:

- a. autocertificazione (come da facsimile Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente;
- b. patto d'integrità, compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – Allegato 2;
- c. copia del presente avviso di gara;
- d. dichiarazione di pregresse esperienze lavorative – Allegato 3.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà ex art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'Ente appaltante procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.

L'eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall'operatore economico comporterà, a carico del firmatario della dichiarazione, l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre alla perdita degli eventuali diritti contrattuali acquisiti con l'aggiudicazione della gara informale.

LA BUSTA B – “Offerta economica” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno ben chiaro e visibile il nominativo e l'indirizzo della ditta concorrente, dovrà contenere l'offerta Economica predisposta preferibilmente secondo il modello in Allegato 4.

La stessa dovrà essere compilata correttamente e completamente in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante. Inoltre non dovrà contenere, pena la nullità, riserve di sorta o condizioni.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo con riferimento **alla maggiore percentuale di sconto unica sui prezzi base palesi.**

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento, di annullare o revocare la procedura di gara, di non pervenire all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche ai sensi degli art.1337 e 1338 del Codice civile.

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, e di ogni altra documentazione richiesta a corredo dell'offerta dal presente avviso, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà alla ditta concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni ritenute essenziali ed indispensabili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente verrà automaticamente escluso dalla gara.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta avrà luogo il giorno **8 marzo 2021, alle ore 10:00**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite posta certificata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Ogni atto amministrativo adottato sarà trasmesso agli indirizzi PEC comunicati dai partecipanti.

Tutta la documentazione sarà conservata in armadi chiusi la cui chiave sarà custodita dal Segretario verbalizzante.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione procederà alla verifica delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redigerà la graduatoria e procederà a trasmettere gli atti al RUP. L'esito di tali operazioni sarà comunicato ai concorrenti tramite PEC.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, proseguirà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. VARIE

I prezzi delle singole prestazioni sono da intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere a carico dell'affidatario

Si precisa che, per facilitare le operazioni di cassa ed il rilascio del relativo resto da parte dell'addetto/a, i prezzi offerti in sede di gara (comprensivi di IVA) verranno arrotondati per difetto al fine di ottenere una tariffa multipla di 5 eurocentesimi (ad es. 1,23 diventa 1,20;

1,29 diventa 1,25, etc.). I prezzi delle prestazioni che, invece, terminano con 5 (cinque) oppure 0 (zero) non subiranno arrotondamenti (es. 1,05 - 0,40 - 0,45 rimangono invariati).

Si precisa, altresì, che tali arrotondamenti saranno utilizzati solo nella stesura del tariffario e NON nella fase di aggiudicazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
II CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. Vincenzo Lello)